

Diritto all'immagine - Diritti d'autore e connessi - Pubblicazione non autorizzata in Internet di fotogrammi e ritratti - Intimazione stragiudiziale di rimozione all'intermediario prestatore di servizi di mere conduit - Ritardo nella rimozione - Responsabilità dell'intermediario - Insussistenza

(D.lgs. n. 70/2003 artt. 14, 15, 16, 17; legge n. 633/1941 art. 156 comma 2)

In virtù del regime di responsabilità degli intermediari delineato dagli artt. 14, 15 e 16, d.lgs. n. 70/2003, richiamati in materia di diritto d'autore dall'art. 156, comma 2, legge n. 633/1941, la società che gestisce un motore di ricerca di pagine in Internet può essere tenuta a rimuovere il materiale illecito (nella fattispecie rappresentato da alcuni fotogrammi televisivi e ritratti di personaggi celebri) pubblicato da un utente della rete telematica e/o disabilitarne l'accesso a seguito dell'esecuzione-attuazione del provvedimento giudiziale (di merito o cautelare) contro l'autore dell'illecito; in tale quadro è sostanzialmente non rilevante l'inoltro di diffide stragiudiziali volte a costituire doveri di intervento dell'intermediario, come si desume dalle norme del d.lgs. n. 70/2003 che abilitano unicamente l'autorità giudiziaria (o amministrativa di vigilanza) a disporre la cessazione delle (altrui) violazioni da parte del prestatore, su ricorso giurisdizionale dell'avente diritto.

...Omissis...

Motivi della decisione

Il giudice designato [omissis] letto - in particolare - il ricorso presentato da [Tizia] (titolare dell'impresa [Alfa]) e [Caiò] inteso a conseguire l'inibitoria dell'inserimento in rete di una pagina web (riproducendo fotogrammi tratti da una propria produzione televisiva, nonché il ritratto di [Caiò]) raggiungibile attraverso il motore di ricerca Yahoo! oltreché delle attività commerciali e pubblicitarie connesse a detta riproduzione; [omissis] rilevato che, su di un piano generale, il decidente deve ribadire (confr. Ordd. 3 giugno 2006 in RG 28389/06 e 12.06.06 in RG 28695/06) la non superabilità in via sistematico-interpretativa dell'esonerazione da responsabilità dell'intermediario di servizi della società dell'informazione disposto all'art. 14 D.lgs. n. 70/2003; fuori dai casi contemplati dal comma 7 [N.d.A.: *rectius* 1] sub a), b), c), che qui non ricorrono (o non è dimostrato che ricorrano): confr. - altresì - la riserva di cui all'art. 156, comma 2 legge n. d. aut. (nel testo del D.lgs. n. 140/06); ritenuto - in particolare - che non è utile (alla parte lesa da un illecito, qui in materia autoriale) richiamare istituti generali quali il concorso colposo nell'altrui condotta antiggiuridica, ovvero la violazione di obblighi di vigilanza inerenti all'attività professionale, etc., che - evidentemente - sono estranei al sistema settoriale (art. 17) e alle situazioni derogatorie del principio di irresponsabilità

enunciate dagli artt. 14-15-16 D.lgs. n. 70/03: in tale quadro è sostanzialmente non rilevante l'inoltro di diffide stragiudiziali costituire doveri di intervento dell'intermediario, come si desume univocamente (anche) dal comma 3 dell'art. 14 D.lgs. n. 70/03 che abilita l'autorità giudiziaria (o amministrativa di vigilanza) a disporre la cessazione delle (altrui) violazioni da parte del "prestatore... delle attività di cui al comma 2..." (cioè "di trasmissione e di fornitura di accesso..."), evidentemente su ricorso giurisdizionale dell'avente diritto (confr. anche art. 16, comma 3 D.Lgs. cit.); ritenuto tuttavia - per quanto sopra detto - che il coinvolgimento del prestatore (intermediario) non responsabile della violazione debba avvenire in fase esecutiva-attuativa del provvedimento giudiziale (di merito o cautelare) contro l'autore dell'illecito, come è desumibile dall'ordinamento processuale italiano (è sufficiente riflettere sul collegamento tra cautelare e merito; come detto non proponibile avverso il prestatore del servizio) trattandosi di questione procedimentale di diritto interno (è perfettamente indifferente all'ordinamento comunitario in che forme processuali la tutela inibitoria si attui); ritenuto che non incide su tale complessivo quadro esecutivo - nella specie la (confessata) tardiva rilevazione (ad opera della resistente) della violazione delle regole di registrazione dell'utente "Sempronia" che non può valere a concretare un'ipotesi di responsabilità diretta di Yahoo! aggiuntiva e alternativa; la questione poteva

(potrebbe) rilevare su tutt'altro piano, quello del ritardo nella identificazione dell'autore dell'illecito, che qui non viene in considerazione non solo perché all'impendimento della prosecuzione della violazione ha provveduto già l'intermediario senza ordine giudiziale ma - altresì - perché nella diffida stragiudiziale del marzo 2007 (doc. 9/10 ric.) non veniva richiesta la suddetta identificazione dell'utente ma l'interruzione della diffusione dei fotogrammi (e della loro commercializzazione on li-

ne) da parte di Yahoo! per indebito arricchimento e violazione della legislazione d'autore direttamente riferibili al prestatore; il che, come è stato ritenuto che da tutto quanto precede discende - ad un tempo - la cessazione della materia del contendere cautelare (in coerenza all'allegazione della resistente) e la compensazione delle spese del procedimento (confr. Verbale 13.07.07 quanto - ancora - all'istanza Yahoo!);

...Omissis...